

Prot. 55/24 INT.
ORD. SERV. 44/24



TRIBUNALE DI GELA

PRESIDENZA

CIRCOLARE SULLA NOMINA DI CURATORI, COMMISSARI E LIQUIDATORI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI DISCIPLINATE DAL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il Presidente del Tribunale,

visto l'art. 5, d.lgs. n. 14/2019 e succ. modif., recante *“il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”* (CCII), in materia di *“trasparenza ed efficienza delle nomine”*, nella parte in cui dispone che *“Le nomine dei professionisti effettuate (...) dall'autorità giudiziaria devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza”* (comma 1) e che *“Il Presidente del Tribunale (in mancanza di un Presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza) vigila sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione”* (comma 3);
dispone che i magistrati componenti del collegio fallimentare, di cui alle tabelle del presente Tribunale, nel procedere alle nomine di curatori, commissari e liquidatori nelle procedure concorsuali disciplinate dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14/2019 e succ. modif., tra i professionisti iscritti all'albo istituito presso il Ministero della Giustizia, di cui all'art. 356 CCII, assicurino il rispetto di principi di trasparenza, rotazione ed efficienza di cui all'art. 5, comma 1; CCII, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 358, comma 3, CCII, ossia *“a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione; e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane*

e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi?, ed in particolare, si avvalgano del doppio registro interno istituito presso il presente Tribunale, sul modello di cui agli allegati n. 8 e 9 delle buone prassi elaborate dal C.S.M. in materia di procedure concorsuali, con l'ausilio della cancelleria fallimentare, attingendo per la disponibilità ai professionisti iscritti all'albo di cui all'art. 356 CCII, con particolare riguardo a quelli iscritti agli Ordini professionali di Gela, Enna e Caltanissetta, rientranti nel presente Distretto di Corte di Appello di Caltanissetta, e procedendo alle nomine sulla base dei dati di cui all'art. 358, comma 3, CCII, desumibili dalla Consolle del Magistrato, con un massimo di 12 nomine nell'arco dello stesso anno per ciascun professionista, previo contemperamento del principio della rotazione con il principio di efficienza, a fronte del numero limitato di professionisti iscritti all'albo di cui all'art. 356 CCII, disponibili nell'ambito del presente Distretto di Corte di Appello di Caltanissetta, e della esigenza di valutarne la competenza e l'esperienza in rapporto alla natura e all'oggetto di ogni specifico incarico

Gela 17.09.2024

Il Presidente del Tribunale

Roberto Riggio